

**ORIGINALE** 

### **Decreto del Sindaco**

N. 2 DEL 09-01-2023

**SINDACO** 

Oggetto: Incarico della responsabilità del Servizio Tecnico.

## **IL SINDACO**

#### Visti:

- l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e servizi, secondo le modalità stabilite dagli artt. 109 e 110, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, in relazione ai poteri dei dirigenti;
- l'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che dispone: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- l'art. 14, comma 7, del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con deliberazione della G.C. n. 91 del 12.12.2022, in materia di revoca dell'incarico di responsabile di servizio;
- l'art. 35, comma 4, del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce: "Nei casi di assenza temporanea o di incompatibilità rispetto ad un procedimento, il Responsabile di Servizio è sostituito da altro Responsabile di Servizio, individuato secondo l'ordine di rotazione stabilito dal Sindaco nei decreti di nomina. La sostituzione è automatica, senza necessità di decreto.".

Visto il proprio decreto n. 07 del 01.07.2022 di attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 al geom. Gianfranco Urru, dipendente del Comune a tempo indeterminato pieno, categoria D, profilo istruttore direttivo tecnico.

Visto in materia di posizioni organizzative il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 stipulato il 21.05.2018 ed in particolare:

- art. 13 comma 3: Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
- art. 14 comma 1: Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
- art. 14 comma 2: L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di  $\in$  5.000 ad un massimo di  $\in$  16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
- art. 14 comma 4: Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.
- art. 67 comma 7: La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; cioè che le risorse del fondo delle risorse decentrate e quelle destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative non devono superare quelle dell'anno 2016.

Considerato che il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 stipulato il 16.11.2022 stabilisce all'art. 13, comma 1, relativamente all'applicazione del Titolo III relativo all'ordinamento professionale, quanto segue:

"1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL."

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 21.05.2019, con cui:

- è stata confermata l'istituzione dell'Area delle posizioni organizzative, articolata in: Settore Tecnico affidato a dipendente di cat. D, Settore Amministrativo affidato a dipendente di cat. D, Settore Finanziario affidato al Sindaco;
- è stato approvato il regolamento per la nomina e la graduazione delle posizioni organizzative;

- si è dato atto che, in base agli esiti della graduazione, la Giunta avrebbe proceduto alla determinazione della retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa.

Considerato che alcuna graduazione delle posizioni organizzative è stata disposta.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 17.01.2022 con cui è stato stabilito che il fondo per il salario accessorio dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa per l'anno 2022 ammonta ad € 31.677,27 oltre agli oneri riflessi a carico del Comune e all'Irap, così suddiviso:

- a) retribuzione di posizione € 25.341,81 ripartita come segue:
- € 8.447,27 servizio amministrativo
- € 8.447,27 servizio tecnico
- € 8.447,27 servizio finanziario
- b) retribuzione di risultato 25% di a) pari ad € 6.335,46 oltre agli oneri riflessi a carico del Comune e all'Irap.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.09.2022, con cui é stata approvata la ripartizione dei processi/procedimenti amministrativi fra i Servizi del Comune (Amministrativo, Tecnico, Finanziario), a seguito della reistituzione del Servizio Personale, la cui responsabilità è stata affidata al Segretario Comunale.

Considerato che nel Servizio Tecnico non prestano servizio dipendenti di categoria D e ritenuto che il geom. Gianfranco Urru, istruttore direttivo tecnico, sia in possesso dei requisiti di capacità professionale ed organizzativa necessari per assumere la responsabilità del Servizio.

Ritenuto, in relazione alle specifiche competenze professionali del Responsabile del Servizio Tecnico, di nominare lo stesso datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Preso atto che il precedente decreto d'incarico, scaduto il 31.12.2022, é prorogato per 45 giorni in base all'art. 3 del D.L. n. 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994 e ritenuto necessario che il presente decreto, a sanatoria degli effetti giuridici degli atti emanati durante il periodo di proroga, abbia decorrenza dal 01.01.2023.

Ritenuto di formalizzare l'incarico per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023.

Preso atto che il conferimento dell'incarico di Responsabile di Servizio non é condizionato all'accettazione del dipendente.

Preso atto che la formalizzazione dell'incarico non è stata finora possibile e ritenuto quindi di dover procedere alla sua regolarizzazione, ora per allora a sanatoria.

## **DECRETA**

Di affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e di datore di lavoro del Comune, ai sensi del d.lgs. 81/2008, al geom. Gianfranco Urru, dipendente del Comune di categoria D con il profilo di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato pieno, per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2023.

Di prendere atto che i processi/procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico sono quelli indicati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.09.2022.

Di disporre che il Responsabile del Servizio Tecnico sia sostituito da altro Responsabile di Servizio, nei casi di assenza temporanea o di incompatibilità rispetto ad un procedimento, secondo il seguente ordine di rotazione:

- Responsabile Servizio Amministrativo;
- Responsabile Servizio Finanziario.

# Di prendere atto che:

- la retribuzione di posizione è stabilita in € 8.447,27 annui lordi per 13 mensilità;
- la retribuzione di risultato è stabilita fino al 25% della retribuzione di posizione, pari ad € 2.111,82 annui lordi, da liquidare con determinazione del Segretario Comunale in base alla valutazione annuale dei risultati raggiunti certificata dall'organo di valutazione del personale;
- le misure della retribuzione di posizione e di risultato potranno variare in caso di pesatura delle posizioni organizzative;
- gli obiettivi affidati al Responsabile di Servizio sono quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali e dagli atti di direttiva della Giunta Comunale;
- l'incarico potrà essere revocato dal Sindaco, con decreto motivato, per una delle causali previste dall'art. 14, comma 7, del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Di trasmettere il presente decreto al dipendente interessato, al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa, al Responsabile del Personale per l'inserimento nel fascicolo personale, alle OO.SS.

Letto e sottoscritto a norma d	i legge.

IL SINDACO Cau Salvatore